

Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria – revisione parziale

Punti chiave

9 maggio 2022

Punti chiave

1. Con la presente revisione parziale dell'OInFi-FINMA, la FINMA apporta i necessari adeguamenti in merito a due tematiche indipendenti l'una dall'altra: attualmente la comunicazione delle transazioni in derivati¹ presenta delle lacune che vengono colmate mediante una concretizzazione dei requisiti in materia. Sussiste altresì una necessità di intervento in ragione della dismissione del LIBOR e dei corrispondenti sviluppi nel pertinente diritto europeo, che in linea di principio viene recepito nel corrispondente diritto svizzero. Alla luce di tali premesse vengono apportati gli adeguamenti all'OInFi-FINMA indicati di seguito.
2. Al fine di migliorare la qualità delle comunicazioni, viene precisato il contenuto delle dichiarazioni secondo l'art. 3 cpv. 1 OInFi-FINMA per le transazioni in derivati. In questo modo si punta a colmare le lacune nella sorveglianza del commercio e a rafforzare in un'ottica di lungo periodo la vigilanza della FINMA sul mercato.
3. In conformità agli sviluppi sul piano del diritto estero, l'elenco dei derivati su tassi d'interesse soggetti a compensazione viene adattato alle mutate condizioni di mercato dovute alla riforma del *benchmark*.
4. L'emanazione dell'OInFi-FINMA sottoposta a revisione è prevista per il terzo trimestre del 2022 e l'entrata in vigore per l'inizio del 2023.
5. Per l'adempimento dei requisiti concretizzati in materia di comunicazione delle transazioni in derivati è previsto un termine transitorio di nove mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza rivista.

¹ Le comunicazioni di transazioni in derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni secondo l'art. 104 segg. LInFi non sono oggetto della presente revisione parziale.